

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1967

(123^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifica della tabella delle merci ed animali ammessi all'importazione in esenzione doganale dal territorio extradoganale del comune di Livigno (Sondrio) » (1999) (Di iniziativa dei deputati Buzzetti ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 2236, 2237, 2238
BERTOLI 2237
MARTINELLI, relatore 2236, 2237
SALARI 2238
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze 2237

« Norme integrative concernenti agevolazioni tributarie a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria » (2031) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 2238, 2242, 2245, 2247, 2251, 2253
2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261
BOSSO 2245, 2250
FERRERI, relatore 2238, 2242, 2245, 2246, 2247
2248, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254
2255, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261
FORTUNATI 2243, 2245, 2246, 2247, 2248, 2250, 2251
2252, 2254, 2255, 2256, 2259, 2260, 2261

LO GIUDICE Pag. 2257
MARTINELLI 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258
PECORARO 2248, 2254, 2258, 2260
PELLEGRINO 2247
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze 2247, 2250, 2251, 2254, 2255
2256, 2257, 2258, 2259, 2260

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarrone, Maier, Martinelli, Militerni, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, il senatore Cenini è sostituito dal senatore Angelilli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Athos Valsecchi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzetti ed altri: « Modifica della tabella delle merci ed animali ammessi alla importazione in esenzione doganale dal territorio extradoganale del comune di Livigno (Sondrio) » (1999) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzetti, Racchetti, Bonaiti, Calvetti, Patrini e Castellucci: « Modifica della tabella delle merci ed animali ammessi all'importazione in esenzione doganale dal territorio extradoganale del comune di Livigno (Sondrio) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La tabella delle merci e degli animali da ammettere all'importazione in esenzione doganale dal territorio extradoganale di Livigno, annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente nuova tabella:

| | | |
|--|------|-------|
| Tori | n. | 10 |
| Vacche | » | 350 |
| Giovenche e manze | » | 200 |
| Torelli | » | 100 |
| Vitelli | » | 500 |
| Maiali | » | 10 |
| Muli | » | 5 |
| Cavalli | » | 10 |
| Asini | » | 2 |
| Pecore e capre | » | 50 |
| Lana greggia | q.li | 2 |
| Pelli crude | » | 15 |
| Formaggio di latteria | » | 600 |
| Burro fresco | » | 200 |
| Cacciagione | » | 10 |
| Carne fresca | » | 100 |
| Carne secca | » | 3 |
| Ossa e stracci | » | 30 |
| Rottami di ferro | » | 2.000 |
| Rottami di rame | » | 10 |
| Manufatti di legno | » | 50 |
| Erba « Livia » o Achillea Mu- scata | » | 50 |

M A R T I N E L L I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il comune di Livigno in provincia di Sondrio, che ha all'incirca, oggi, 2.200 abitanti e che si estende per una lunghezza notevolissima, ha una particolare situazione geografica. Si trova, difatti, a 1816 metri sopra il livello del mare e gravita sul versante che, per una parte, defluisce verso la Confederazione elvetica e per l'altra si indirizza verso l'Austria. Ha sempre goduto di una particolare regolamentazione doganale per i suoi scambi.

La relazione presentata alla Camera ha illustrato i precedenti storici di quel Comune, ma io desidero soltanto ricordare che già nel 1911 il comune di Livigno ebbe approvato un regolamento relativo al regime doganale particolare, nascente dalla legge del 17 luglio 1910, che, all'articolo 1, dichiarava fuori della linea doganale il comune di Livigno. Non è che questa situazione fosse riconosciuta soltanto allora, perché, come ho ricordato prima, la sua posizione geografica richiese sempre particolare considerazione. E, infatti, con regio decreto 14 maggio 1911, numero 546, fu approvato un particolare regolamento, in base al quale gli abitanti di Livigno avevano la possibilità di avere un contingente di merci che potevano essere introdotte nel territorio doganale italiano in franchigia di dazio. L'elenco di queste merci subì successive modifiche, tenuto conto che il comune di Livigno mutava gradualmente la sua economia, come la sta, in parte, mutando e migliorando adesso in seguito a un certo flusso turistico.

La strada, lunga circa 40 chilometri, che da Bormio conduce a Livigno, è oggi una strada provinciale percorribile con una certa comodità e vi si svolge anche un turismo locale piuttosto rilevante; per cui le tabelle delle merci in franchigia hanno la necessità di essere rinnovate per tener conto di questo nuovo respiro economico.

Le varianti sono insignificanti ai fini di quella che può essere l'economia nazionale. Per esempio, i buoi, che nella tabella attuale erano indicati nel numero di uno, importabile in franchigia, scompaiono nella nuova tabella e si dà luogo, invece ad un'accresciuta importazione di carni fresche da 14 quintali a 100 quintali. Potrebbe sembrare visto-

so, tenuto conto del numero degli abitanti, il numero delle vacche, che da 310 passa a 350, e delle giovenche e manze che passa da 110 a 200, ma si è tenuto conto che la prevalente economia locale è fondata sull'allevamento. Anche i torelli, che nell'elenco attuale non sono compresi, nella nuova tabella figurano per 100 unità; i vitelli da 410 salgono a 500. Si tratta però di dati che non hanno alcuna significazione ai fini della influenza sull'economia nazionale.

Con l'occasione si rettifica anche un certo errore tecnico, che è intervenuto nella determinazione dei contingenti relativi al formaggio di latteria e al burro fresco: non vi era la proporzione tecnica, tenuto conto del latte occorrente a produrre il burro, fra il quantitativo di burro autorizzato all'importazione in franchigia in Italia e quelli di formaggio di latteria. Vi erano 140 quintali di burro e soltanto 110 quintali di formaggio di latteria. Il nuovo contingente stabilisce una cifra di 200 quintali di burro e di 600 quintali di formaggio di latteria.

Credo di avere sommariamente illustrato le caratteristiche di maggiore impegno di questo disegno di legge. Ne potrei ancora citare un'altra: i rottami di ferro ammessi all'importazione passano da quintali 15 a quintali 2.000. Non ho ritenuto di chiedere particolari informazioni su questo dato, ma è probabile che l'onorevole Sottosegretario Valsecchi sia in grado di fornircene la spiegazione.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Siccome lì si sta costruendo, sono tutti residuati che bisogna importare; però non possono essere esportati in Italia.

B E R T O L I . Ma possono essere esportati in franchigia.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. E chi li compra? Il viaggio è talmente oneroso...

M A R T I N E L L I , *relatore*. Livigno si trova a 103 chilometri dal capoluogo di provincia, che è Sondrio, il quale, a sua vol-

ta, è piuttosto dislocato dagli altri centri. Per andare a Livigno bisogna superare due passi al di sopra dei duemila metri ciascuno, tutti in zona nord del Bernina, con innevamento che dura regolarmente dalla metà di ottobre a tutto maggio. La zona franca è nata per questo.

Conseguentemente io concludo invitando i colleghi ad approvare questo disegno di legge, che, ripeto, ha solo il fine di adeguare la tabella delle merci ed animali ammessi alla importazione in esenzione doganale dal territorio extradoganale del Comune di Livigno, che si ritiene sia il più alto d'Europa. Tali prodotti permetteranno di tenere legata l'economia di questa piccola zona italiana all'economia del nostro Paese.

P R E S I D E N T E . Vorrei chiedere una spiegazione. I quantitativi di merci ammessi all'importazione in franchigia sono stati stabiliti con una legge del 1910?

M A R T I N E L L I , *relatore*. Sono stati stabiliti in varie riprese.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le tabelle sono del 1940.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Del 27 maggio 1940. Il numero delle vacche veniva aumentato da 226 a 310; giovenche e manze, da 80 a 110; pelli crude, da q. 20 a 30; ossa e stracci, da q. 25 a q. 30.

P R E S I D E N T E . Siccome nel testo di legge si parla di esenzione dai diritti di confine ad animali nati ed allevati nel comune di Livigno, se introducessimo ora altri animali chi può sapere quali sono quelli importati e quelli che sono nati nel Comune?

M A R T I N E L L I , *relatore*. È il veterinario comunale che lo dichiara.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. C'è la certificazione. Si tratta di tutta una popolazione che vive soltanto del bestiame. In inverno comincia ad arrivare qualche audace turista per sciare, e la stagione estiva è molto breve.

SALARI. Perchè non trasportiamo gli abitanti a fondo valle?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di una zona in cui anche le strade sono difficilissime da percorrere. La prima strada fu fatta dall'esercito, come strada di arroccamento durante la guerra 1914-18; poi il Comune non l'ha mai voluta prendere in consegna, la Provincia non la volle mai provincializzare. Adesso si spera di fare un passo avanti nella sistemazione di detta strada. Però c'è tutta una zona sotto la langa, per una lunghezza di una ventina di chilometri, dove la neve arriva (a prescindere dalle valanghe) a una altezza di 20-24-26 metri tutti gli anni, il che praticamente la blocca per parecchio tempo. In quel tratto bisognerebbe fare opere colossali di difesa, perchè il bosco non c'è, dato che fa troppo freddo; bisognerebbe fare un sistema di para-valanghe. L'Ufficio tecnico di Milano ha fatto un preventivo di spesa per circa tre miliardi di lire.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative concernenti agevolazioni tributarie a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria » (2031)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative concernenti agevolazioni tributarie a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRERI, *relatore*. Questo disegno di legge, predisposto d'iniziativa del Ministero della pubblica istruzione, ma con il concerto e il consenso dei Ministri del tesoro,

delle finanze e del bilancio, s'intitola: « Norme integrative concernenti agevolazioni tributarie a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ».

Salvo l'articolo 6 che costituisce una vera novità, tutti gli altri articoli sono, in sostanza, una perifrasi di una norma che sembrava abbastanza ampia, solenne e perentoria, contenuta nell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, la quale comincia col dire che « ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli enti locali, le Università, gli Istituti di istruzione superiore, gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, le Opere civiche e altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle Amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959 ».

Dicono gli uffici del Ministero della pubblica istruzione che l'applicazione pratica di questa norma, per quanto potesse ritenersi chiara e solenne, in effetti ha dato luogo a delle disparità di comportamento nei vari uffici periferici del Ministero delle finanze, per cui hanno provocato il disegno di legge che stiamo esaminando. Tale disegno di legge però dovrebbe recare taluni emendamenti di carattere formale, insieme con la soppressione dell'articolo 5 che dovrebbe essere sostituito da un articolo 5-bis aggiuntivo; emendamenti, la cui opportunità è risultata da un'attenta lettura del disegno di legge da me fatta in collaborazione con gli uffici e del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero delle finanze.

Nulla da dire sull'articolo 1, il quale chiarisce quello che era implicito, come dice la relazione ministeriale, in una disposizione interna impartita dall'Amministrazione delle finanze, che tendeva ad imporre agli uffici periferici di non sottoporre all'imposta generale sull'entrata le entrate delle Università e degli istituti universitari derivanti da tasse, soprattasse e contributi universitari, nonchè da sovvenzioni e assegni di enti e privati, corrispettivi per esercitazioni e frequenza in laboratori e biblioteche, contributi e diritti scolastici di qualunque natura, pagati dagli studenti.

Questa norma, che era affidata ad una disposizione interna, adesso si vuole invece rendere esplicita e solenne attraverso l'articolo di una legge; ma, ripeto, non si tratta di una novità, ma di rendere soltanto più certa e sicura, e non affidata all'interpretazione variabile degli uffici periferici, l'applicazione di questa norma interna.

L'articolo 2 chiarisce un termine già previsto anche dalla legge del 1962, con queste aggiunte: che mentre la legge del 1962, al secondo comma dell'articolo 45, diceva: « Le somme erogate dalle imprese o da privati a titolo di liberalità a favore di Università e di Istituti universitari sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, fino alla concorrenza del 10 per cento del reddito stesso », questa nuova formulazione, appunto suggerita da qualche caso pratico verificatosi nel frattempo, dice: « Le somme erogate, anche mediante titoli azionari e obbligazionari, da enti o privati, a titolo di liberalità, a favore delle Università e degli Istituti universitari, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, dagli enti o dai privati anzidetti, fino alla concorrenza del 10 per cento dello stesso reddito dichiarato ». Unica novità è nel considerare somme erogate anche quelle che fossero elargite a mezzo di titoli azionari e obbligazionari. Aggiunge poi in un capoverso nuovo (e anche questo è d'interpretazione), che « la medesima agevolazione tributaria si applica anche nel caso in cui enti o privati donino alle predette istituzioni universitarie materiale di loro produzione ». Quindi anche la devoluzione di materiale ad uso universitario è considerata come una donazione da sottoporre al trattamento favorevole.

All'articolo 2, però, ci sarebbero da introdurre due emendamenti; il primo è formale perchè nel testo è detto: « a favore delle Università e degli Istituti universitari »; ora la formula « Istituti universitari » è ambigua perchè l'Istituto universitario è qualche volta anche un Istituto di patologia medica, un Istituto di diritto ecclesiastico e così via. Quindi io proporrei di sopprimere questa dicitura, che è anche inserita nell'epigrafe del disegno di legge, e di parlare di « Università e di Istituti di istruzione uni-

versitaria; così non si cade nell'equivoco perchè ci si riferisce al rango dell'ordine di istruzione, cioè agli Istituti di gestione universitaria che non vanno, pur essendo allo stesso livello, sotto il nome di Università. Si suggerisce altresì, per evitare ogni equivoco, di dichiarare abrogato il secondo comma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962 n. 1073, che è quello che ho citato e che risulta completato ed allargato dal testo dell'articolo 2 del disegno di legge che abbiamo sott'occhio.

L'articolo 3 è anch'esso di carattere interpretativo. Sembra però inspiegabile come sia stato necessario, in pratica, inserire un articolo di questo genere. Il testo, tra l'altro, è anche equivoco. Dice l'articolo 3: « I contributi e gli assegni dello Stato, le sovvenzioni e gli assegni erogati da enti o da privati in favore delle Università e degli Istituti universitari, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimposte erariali e degli enti locali ».

Dopo la chiara dicitura del primo comma dell'articolo 45 che equiparava le Amministrazioni universitarie e gli Istituti universitari ad ogni effetto alle Amministrazioni dello Stato, non capivo, prima che io avessi dei chiarimenti, quale fosse il motivo di questo articolo 3. Ma il motivo sarebbe questo: che nonostante la chiara dicitura dell'articolo 45 della legge del 1962, qualche ufficio insiste nel considerare come tassabili in ricchezza mobile, se non proprio i contributi e gli assegni dello Stato, almeno i contributi e le sovvenzioni provenienti da privati. Ed ecco perchè il Ministero della pubblica istruzione, per tagliar corto a tutte queste dispute, ha proposto questo articolo 3. Ma l'articolo 3, anche nella sua formulazione, è ambiguo, perchè non si capisce se questa esenzione sia nell'interesse dell'elargitore a favore delle Università o Istituti universitari che ricevono, o a favore degli enti o dei privati che donano. Per cui, per togliere almeno questa incertezza, si propone che l'articolo 3 sia dettato in termini più univoci e assuma questa formulazione:

« Le Università e gli Istituti di gestione universitaria sono esenti dall'imposta di ric-

chezza mobile, oltrechè per i contributi e gli assegni dello Stato, anche per le sovvenzioni e gli assegni erogati in loro favore da enti o da privati ».

Con questa formulazione non si cade in equivoco rispetto a quello che è stato dettato dall'articolo 2, perchè tale articolo ha già considerato il trattamento fiscale delle donazioni dei privati e degli enti, in quanto ha detto che per questi il trattamento deve essere nel senso di ridurre l'importo del reddito dichiarato nella misura massima del 10 per cento e quindi si tratta, nell'articolo 3, soltanto di chiarire che l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile è totale, ma a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

L'articolo 4 si compone di due parti, una parte che può ritenersi anch'essa interpretativa del primo comma dell'articolo 45 della legge del 1962; e di un secondo comma.

Il primo comma dichiara che sono totalmente « esenti dalle imposte di registro (compresa quella sul valore globale) e di successione e da quelle ipotecarie, le liberalità, a qualsiasi titolo disposte, da enti o da privati, per finalità di istituto, a favore delle Università e degli Istituti universitari ».

Qui gli uffici vorrebbero che si facesse (ed io sono d'accordo) anche di questo capoverso un testo più chiaro, perchè quel « a qualsiasi titolo disposte » deve essere inteso relativamente alle donazioni che vengono fatte a titolo gratuito, a titolo oneroso o altro, ma s'intende sempre che devono essere, queste liberalità, fatte per finalità di istituto, per cui si proporrebbe, per il primo comma dell'articolo 4, questa formula lievemente modificativa: « Sono esenti dalle imposte di registro (compresa quella sul valore globale) e di successione e da quelle ipotecarie, le liberalità, a qualsiasi titolo disposte, per finalità di istituto, a favore delle Università e degli Istituti di gestione universitaria ».

Questa formula è più chiara della precedente, per cui si raccomanda alla nostra approvazione.

Il secondo comma, invece, comprende l'introduzione di una novità e riguarda quella pratica abbastanza diffusa, ma non da tutti

considerata positiva, dell'istituto delle cosiddette cattedre universitarie convenzionate, che, qualche volta, sono finanziate da imprese private, ma il più delle volte dagli enti locali, o regionali o dall'Amministrazione provinciale o dai Comuni, che si accordano per assumere l'onere per il mantenimento di un professore titolare, e magari di assistenti alla cattedra, che non trovano collocazione negli organici stabili delle Università.

Ora questa procedura ha dato luogo a qualche perplessità perchè quando queste cattedre sono sostenute, almeno in buona parte, da privati, può subentrare il sospetto che questa elargizione non sia senza qualche corrispettivo indiretto, mentre se l'onere della cattedra convenzionata è sostenuto da Amministrazioni regionali o da Province o da Comuni, i quali sono, qualche volta, largamente deficitari, non si capisce perchè si debba incoraggiare con delle forti esenzioni fiscali l'atteggiamento di questi enti locali che, non trovando soddisfazione nelle leggi generali dell'ordinamento universitario, prendono l'iniziativa per la costituzione di queste cattedre condizionate.

Ora l'osservazione — oltre a quelle che ho fatto — per cui si propone la soppressione di questo secondo comma, è che l'istituzione di queste cattedre condizionate, — o perchè sostenute da privati, e quindi non sempre, magari, esenti da qualche considerazione particolare, o sostenute da enti che dovrebbero invece pensare alle proprie finalità ed ai propri bilanci, — non avrebbe più alcuna ragione di essere incoraggiata attraverso una esenzione fiscale, perchè è in via di approvazione la legge che istituisce un largo nuovo numero di cattedre universitarie e si deve pensare che, in seguito a tale notevole allargamento degli organici universitari, possa lasciarsi in disparte la creazione di cattedre convenzionate, nel senso di agevolarne fiscalmente la loro istituzione, naturalmente senza arrivare a sopprimere la possibilità di istituirne quando serie ragioni ci fossero e quando fossero così serie da indurre a sostenerne anche l'onere fiscale relativo.

Ecco allora che riguardo al primo comma dell'articolo 4 si proporrebbe una formula leggermente diversa e la totale soppressione

del secondo comma relativo all'istituzione di cattedre universitarie convenzionate.

L'articolo 5 è poi veramente pleonastico, perchè le Università e gli Istituti universitari vorrebbero, con tale articolo, che fosse loro concesso quello che è già concesso, attraverso una norma interna, la circolare del 10 giugno 1957, n. 301920, di versare cioè la ritenuta di ricchezza mobile (categoria C/2) e dell'imposta complementare e addizionale, e sulle competenze e gli assegni di qualsiasi natura corrisposti al personale dipendente, direttamente in Tesoreria.

Ora questa pratica è già in corso, ripeto; ne fruiscono non soltanto le Amministrazioni universitarie, ma anche altre Amministrazioni scolastiche di ordine inferiore. Sembra opportuno non cristallizzare in un articolo di legge questa facoltà, perchè rientra un po' nel potere discrezionale dell'Amministrazione il dare oggi, ed eventualmente, di fronte a circostanze mutate, togliere domani, la facoltà di questo versamento diretto.

La verità è che nel testo iniziale proposto dal Ministero della pubblica istruzione c'era un avverbio che il Ministero delle finanze non ha accolto. E mi pare che non accogliendo quello che il Ministero della pubblica istruzione aveva proposto, debba ritenersi veramente non accoglibile questo articolo 5 perchè tale articolo, messo in una legge, diventerebbe norma, diremo così, severa, di questa procedura, che invece è bene sia lasciata come disposizione interna di amministrazione, che può regolarla, se crede, di volta in volta.

Il Ministero della pubblica istruzione voleva che le Università e gli Istituti universitari fossero autorizzati a versare direttamente e cumulativamente l'importo delle trattenute fatte ai propri dipendenti; quindi, sopprimendo totalmente qualsiasi traccia nominativa delle persone alle quali l'Università faceva le trattenute. Ripeto che di fronte a questa norma, che sarebbe stata in contrasto con tutti gli orientamenti che tendono a rendere il più possibile agevole, all'Amministrazione fiscale, le indagini personali, il Ministero delle finanze ha reagito, ma ha reagito blandamente perchè, tolto l'av-

verbio « cumulativamente », ha dovuto cedere sul mantenimento della norma.

A me pare invece opportuno proporre la soppressione dell'articolo 5; vuol dire che qualora cambiassero gli orientamenti, cambieranno anche per l'Amministrazione universitaria le norme che il Ministero delle finanze detta, mentre inserendo in una legge quella formula si potrebbe verificare che anche altri enti sarebbero indotti ad avere per legge questo trattamento, creando una situazione da cui difficilmente si potrebbe uscire se non attraverso una nuova disposizione di legge.

A questo punto sarebbe opportuno che la Commissione esaminasse la richiesta che è stata fatta — e che il relatore giudica degna di considerazione — che cioè insieme con quelle agevolazioni che sono state concesse dall'articolo 45 della legge del 1942, e qui meglio specificate, ne sia concessa un'altra. L'articolo 45, che è il testo che stiamo parafrasando, dice al terzo comma, che il materiale, gli apparecchi eccetera, utilizzati esclusivamente ai fini di istruzione, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dai diritti di licenza. Ora, le Amministrazioni universitarie hanno fatto notare giustamente che i dazi non sono il solo gravame fiscale che colpisce tale materiale scientifico nel nostro Paese. Insieme con i dazi vi sono altri oneri, come l'imposta generale sull'entrata, l'imposta di conguaglio, la sovrimposta di confine, i diritti per i servizi amministrativi, eccetera, che sono vari addendi che si caricano all'importatore di materiali dall'estero. Ora le Amministrazioni universitarie chiedono anche l'esonero dei diritti accessori, onde agevolare nel modo più largo l'introduzione in Italia di materiali e apparecchi scientifici.

Tuttavia il testo dell'articolo 5 che si propone, relativo a questa maggiore esenzione fiscale, è circondato da qualche cautela; cioè il testo dell'articolo 5-bis propone che « i materiali e gli apparecchi scientifici importati dalle Università e dagli Istituti di gestione universitaria per esclusiva finalità istituzionali, sono esenti da tutti i diritti doganali previsti dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1949, n. 1424 semprechè tali mate-

riali (ed ecco la circostanza limitativa) ed apparecchiature non possano essere forniti, con identiche caratteristiche tecniche e di impiego e con parità di prestazioni, dalle industrie nazionali.

« Tale circostanza dovrà risultare da motivata certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal professore ufficiale della materia interessata.

« L'esenzione doganale è concessa previo accertamento delle condizioni indicate dal primo comma del precedente articolo, dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane — sentita un'apposita Commissione da istituire presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato e composta in misura paritetica da rappresentanti del Ministero stesso e del Ministero della pubblica istruzione ».

Insomma, chi dovrebbe attestare che quella tale apparecchiatura merita il largo favore fiscale che si propone, dovrebbe essere il professore della materia, il quale dovrà dichiarare che l'apparecchiatura stessa non è reperibile sul mercato nazionale.

« I diritti doganali di cui sopra saranno dovuti nel caso che le Università e gli Istituti di istruzione universitaria procedano, prima dei cinque anni dalla data di ingresso, all'alienazione dei materiali ed apparecchiature. Nel caso di permuta con materiali ed apparecchiature di valore non inferiore, l'esenzione è concessa alle condizioni e formalità di cui al precedente comma.

« Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono importabili in esenzione di tutti i diritti doganali ».

Anche questo è un articolo nuovo, ed è una dilatazione delle agevolazioni già previste dal terzo comma dell'articolo 45 della legge del 1962. E una novità, o per lo meno il carattere interpretativo della legge, è invece contenuto nell'articolo 6, perchè siccome la legge del 1962 enumerava le Università e gli Istituti universitari e alcune di quelle istituzioni di carattere universitario fruienti di questa licenza, l'articolo 6 ha creduto bene di fare una esplicita enumerazione di tutti quegli organismi che devono essere ammessi a fruire dei benefici previsti da questo disegno di legge, (cioè, in sostan-

za, dalla legge del 1962). Tale articolo 6 così recita: « Le disposizioni previste dai precedenti articoli si applicano anche agli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, ai Consorzi universitari, alle Opere e alle Fondazioni universitarie, nonché agli Istituti speciali legalmente riconosciuti e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ».

P R E S I D E N T E . Qual'è la differenza tra questo testo e quello precedente?

F E R R E R I , *relatore*. Abbiamo spostato quel « nonchè » perchè sembrava che il « legalmente riconosciuti e sottoposti alla vigilanza » fosse riferibile soltanto agli Istituti scientifici speciali, mentre invece, opportunamente collocata, la disposizione si intende estesa anche agli Istituti universitari di assistenza.

Devo dire che la disciplina del riconoscimento legale non è una cosa nuova perchè fa parte del testo unico dell'istruzione universitaria del 1933 ed è regolata dall'articolo 191; si tratta, quindi, di una norma che nella pratica ha dato buona prova. Ora con queste circostanze e con questa limitazione mi pare che la Commissione possa essere tranquilla, qualora fosse dell'opinione di approvare anche questo articolo, sul fatto che non possono contrabbandarsi come Istituti di assistenza universitaria istituzioni ed organizzazioni senza fondamento, perchè il largo e generoso beneficio fiscale previsto da questo disegno di legge è dato soltanto qualora si tratti di istituti scientifici e di istituti di assistenza legalmente riconosciuti e costantemente controllati dal Ministero della pubblica istruzione.

Chiarite tutte queste questioni, credo di aver dimostrato alla Commissione che si tratta di un disegno di legge nato dalla pratica applicazione di una norma, per la quale le intenzioni erano pressappoco tutte quelle che adesso sono rese per esplicito nel disegno di legge in discussione.

L'Amministrazione della pubblica istruzione ritiene che con l'approvazione di questo provvedimento vengano a cessare le divergenze sorte fra questa o quella Ammini-

strazione universitaria con il proprio ufficio delle imposte competente per territorio e che quindi le Università e gli altri istituti ad essa assimilati possano largamente e pacificamente fruire di quelle agevolazioni fiscali che, del resto, il legislatore aveva già intenzione di concedere con la legge del 1962 quando, nel primo comma dell'articolo 45, aveva equiparato ad ogni effetto le Amministrazioni universitarie ed affini alle Amministrazioni dello Stato.

La dicitura solenne e perentoria di tale articolo tuttavia non è stata sufficiente a convincere gli uffici distrettuali delle imposte in questo o in quel caso specifico; e quindi sono sorte quelle controversie che hanno suggerito al Ministero della pubblica istruzione, d'accordo e con l'aquiescenza del Ministero delle finanze, di presentare questo disegno di legge di carattere interpretativo.

F O R T U N A T I . Per quanto concerne l'impostazione di carattere generale del disegno di legge sono d'accordo con quanto detto dal senatore Ferreri, cioè che con la legge del 1962 si intendeva concedere alle Amministrazioni universitarie questo tipo di agevolazioni ma che, nella pratica, sono poi sorte delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria e le Università.

A mio avviso, però, qui sorgono alcune questioni perchè o il disegno di legge in discussione ha un carattere interpretativo oppure ha carattere di norma sostantiva.

La prima considerazione da fare è questa, cioè laddove vi è ancora controversia credo sia opportuno che questa venga definita, altrimenti la norma entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, non essendovi neppure la norma di esecutività immediata, e le controversie continueranno. Pertanto, se si vuole che tale provvedimento abbia veramente un carattere interpretativo, bisogna far cessare le controversie in atto e bisogna trovare una formulazione adeguata da questo punto di vista.

La seconda questione che desidero sollevare è quella relativa all'articolo 4, e su

questo punto non posso essere d'accordo con quanto detto dal senatore Ferreri, cioè non possiamo, ad un certo momento, seguire surrettiziamente un determinato tipo di politica generale o di politica economica attraverso l'abrogazione di una norma che, a mio giudizio, risponde ad esigenze sostanziali. Ritengo, infatti, che le cosiddette liberalità, poste in essere da enti o privati nei confronti delle Università, siano molto più significative quando vengano fatte per l'istituzione di posti di professore di ruolo oppure di assistente ordinario destinati ad insegnamenti specifici, che non sono compresi normalmente nel piano generale degli ordinamenti degli studi ma che rispondono ad orientamenti particolari delle singole Università.

So benissimo anch'io, senatore Ferreri, che in questo modo molti finiscono per sovvenzionare se stessi — e questo avviene soprattutto nell'ambito della facoltà di medicina —, ma non per questo dobbiamo abrogare la norma in vigore; dobbiamo trovare altre forme per la stipulazione delle sovvenzioni.

Per quanto concerne gli enti, cioè le regioni, le province, i comuni e le camere di commercio, essi sono sottoposti a vigilanza e non possono erogare queste sovvenzioni con una decisione autonoma, qualunque sia la situazione di bilancio e qualunque siano le condizioni generali, ma devono invece ricevere l'approvazione dai competenti organi dei vari enti, dagli organi universitari, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione ed, infine, devono ottenere la ratifica con decreto del Presidente della Repubblica. Le regioni, addirittura, concedono tali sovvenzioni mediante legge.

Ora, io che vivo la vita dell'Università e faccio parte del Consiglio di amministrazione dell'Università di Bologna, so come gli interventi più chiari ed efficienti avvengano proprio attraverso questa forma; vi sono delle intere facoltà ed interi corsi di studi che sono sorti in questo modo, come è avvenuto — ad esempio — per la facoltà di scienze politiche a Bologna; in altri centri universitari intere facoltà sono sorte attraverso sovvenzioni. D'altra parte dobbiamo

tenere presente che, in questo modo, nei confronti della finanza pubblica il problema diventa una partita di giro, perchè o questi posti, che poi vengono approvati e definiti dal Ministero della pubblica istruzione, rispondono ad esigenze di studi o non vi rispondono. Ora, nel primo caso, è chiaro che dovrebbe sovvenire il bilancio dello Stato e, se così fosse, non ci troveremmo nelle condizioni in cui ci troviamo, in quanto il bilancio generale dello Stato — questa è la realtà — non riesce a sovvenire a questi bisogni. Ritenete, infatti, che i comuni, le province, le regioni e le camere di commercio diano sovvenzioni — che a volte ammontano a decine e a centinaia di milioni, per l'istituzione di posti di professore di ruolo oppure di assistente ordinario — per capriccio? Fra l'altro, questi enti non possono neppure intervenire per la definizione dei titolari dei posti di ruolo. Le vie dei corsi universitari sono quelle che sono; inoltre, per quanto riguarda Bologna, in virtù di una prassi da noi istituita, la sovvenzione non viene data più per un posto specifico, ma semplicemente per un posto di ruolo, cioè viene lasciata all'Università, a seconda dello sviluppo e della vicenda della ricerca, la facoltà di destinare il posto di ruolo all'una o all'altra disciplina. Anche le province operano in questo modo.

Il problema, a mio avviso, va visto proprio in questo ordine di idee, da noi sempre sostenuto, cioè che l'intervento dei privati e degli enti deve essere fatto con destinazione e che il migliore modo per venire incontro ai bisogni dell'Università è quello di sovvenire a questa enorme carenza esistente nel rapporto fra personale docente e studenti. È un problema, questo, ormai noto a tutti — lo stesso ministro Gui ha apertamente riconosciuto tale carenza — e che non potrà certamente essere risolto con l'ultimo provvedimento approvato dal Parlamento. Siamo ancora molto lontani da quello che rappresenta il primo gradino per cominciare ad affrontare e risolvere il problema generale. Pensate che, molto probabilmente, siamo alla vigilia di un nuovo livello di titoli, per cui sorgeranno grossi problemi di organizzazione e di funziona-

mento; siamo arrivati al punto che si discute se bisognerà togliere dall'ambito dell'ordinamento degli studi universitari alcune discipline che dovrebbero dare vita a corsi post-universitari! In questa situazione, evidentemente, i bisogni non solo sussisteranno ma cresceranno, a mio avviso, e, finché non avremo una sistemazione generale in questo campo, purtroppo l'intervento della sovvenzione sussisterà, e dico « purtroppo » perchè spesso si verificano alcuni inconvenienti.

Uno degli inconvenienti più grossi è costituito dallo stato giuridico dei professori universitari, in base al quale tali persone continuano a restare in servizio anche quando raggiungono l'età di 70-75 anni, non facendo praticamente nulla. Ora, quasi sempre avviene che quando il professore universitario raggiunge il settantesimo anno di età, gli enti o i privati cessano di versare i contributi, altrimenti ne dovrebbero versare due: uno per il professore che rimane ed un altro per il professore che dovrebbe subentrare.

Sono del parere, quindi, che l'istituto della sovvenzione debba essere rivisto ed aggiornato; ma allo stato dei fatti, a mio avviso, abrogare il secondo comma dell'articolo 4 significherebbe veramente l'abolizione di una politica di enti e di privati, stimolata e richiesta dalle Università, abolizione che a mio giudizio non avrebbe senso.

Per quanto concerne l'articolo 5-bis, circa l'ulteriore agevolazione non ho nulla da ecepire. A me pare, però, che la norma attualmente in vigore non riguardi soltanto le garanzie dei fini, alle quali ha fatto cenno il senatore Ferreri, cioè oggi l'esenzione è concessa a patto che si provi che in Italia non si può acquistare un determinato tipo di macchinario. E questo ritengo che sia giusto, anche perchè se vi sono dei tipi di attrezzature che possono essere acquistate da imprese e fornitori italiani non si riesce a capire perchè si dovrebbero acquistare con particolari agevolazioni da produttori stranieri.

Sono del parere, pertanto, che debba rimanere ferma la prima parte perchè altri-

menti si rischia di dare un colpo all'industria italiana.

B O S S O . Ma chi stabilisce che queste attrezzature non sono acquistabili in Italia?

F O R T U N A T I . Attualmente avviene che il professore deve dichiarare cosa vuole acquistare. Facciamo l'esempio che si debba acquistare un calcolatore elettronico di una certa capacità e potenza, che possa multiprogrammare o che possa essere messo in contatto tramite linee telefoniche o per ponte radio con altri calcolatori, il quale non è prodotto in Italia; bisognerà, allora, designare in maniera tale le caratteristiche da dover per forza ricorrere al mercato estero. Si tratta, naturalmente, di una questione che viene portata in Consiglio di amministrazione delle Università, dopo di che la decisione deve essere avallata dal Ministero della pubblica istruzione.

P R E S I D E N T E . Sarebbe opportuno leggere nuovamente l'articolo 5-bis.

F E R R E R I , *relatore*. L'articolo 5-bis recita: « I materiali e gli apparecchi scientifici importati dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria per esclusive finalità istituzionali, sono esenti da tutti i diritti doganali previsti dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1949, n. 1424, sempre che tali materiali e apparecchiature non possano essere forniti, con identiche caratteristiche tecniche e di impiego e con parità di prestazioni, dalle industrie nazionali ». Il che è, in sostanza, anche il concetto della legge in vigore; però, affinché questo principio divenga operante, l'articolo 5-bis specifica che: « Tale circostanza deve risultare da motivata certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal professore ufficiale della materia interessata.

L'esenzione doganale è concessa, previo accertamento delle condizioni indicate dal primo comma del presente articolo, dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, sentita una apposita Commissione da costituire presso il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato e com-

posta, in misura paritetica, da rappresentanti del Ministero stesso e del Ministero della pubblica istruzione ». E questo proprio perchè il Ministero dell'industria e commercio dovrebbe assicurare e garantire che la concorrenza estera non opprime la produzione nazionale.

L'articolo 5-bis procede dicendo: « I diritti di cui sopra saranno dovuti nel caso in cui le Università e gli Istituti di istruzione universitaria procedano, prima dei cinque anni dalla data d'ingresso, all'alienazione dei materiali e degli apparecchi. Nel caso di permuta con materiali ed apparecchi di valore non inferiore, l'esenzione è concessa con l'osservanza delle condizioni e delle formalità di cui al precedente comma.

Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono importabili in esenzione di tutti i diritti doganali ».

Pertanto, anche in caso di permuta, deve essere messa in moto la procedura prevista da questo articolo proprio per garantire che l'industria nazionale non venga scartata e trascurata. Tutto ciò nella legge attualmente in vigore non è articolato e questa è la ragione per la quale sono nate le contestazioni.

F O R T U N A T I . Passando all'articolo 5, devo dire che non riesco a capire il motivo dell'emendamento soppressivo presentato dall'onorevole relatore, perchè le cose sono due: o la circolare del Ministero è conforme alla legge ed è superflua — infatti la circolare è un atto amministrativo, ma l'atto amministrativo non può produrre effetti giuridici se questi non sono già previsti da norme sostanziali — o nella circolare è introdotto qualcosa che la norma sostanziale non prevede.

F E R R E R I , *relatore*. No, quello è semplicemente il modo di fare la denuncia.

F O R T U N A T I . Ma qui si parla di ritenute.

F E R R E R I , *relatore*. Sono semplicemente le modalità.

F O R T U N A T I . A mio avviso l'articolo 5 non riguarda tutto il personale universitario perchè questo personale è di due tipi.

Poi c'è l'eventuale personale dipendente direttamente dalle Università. Allora l'articolo 5 riguarda e non riguarda il personale dipendente dallo Stato perchè tale personale non è pagato dalle Università. Nè il professore, nè il personale amministrativo, nè l'assistente sono pagati dalla Tesoreria della Banca d'Italia. In talune Università l'economista, a cui si dà la delega, va a riscuotere per detto personale gli stipendi, ma al netto delle ritenute, e quindi, da questo punto di vista, l'articolo 5 riguarda non il personale di ruolo statale, ma puramente e semplicemente quello che l'Università dà anche ai professori e agli assistenti sotto forma di premi, eccetera, o a personale che, non essendo di ruolo universitario, paga sui propri fondi.

E da questo punto di vista è certo che ci vuole una norma sostanziale, perchè oggi non c'è nessuna legge che autorizza questo.

F E R R E R I , *relatore*. Non c'è nessuna legge che lo vieta.

F O R T U N A T I . O la norma lo prevede o non lo prevede. E se non lo prevede, non c'è nessuna circolare che possa imporlo. Io non ho una grande cognizione di queste cose, che riguardano non tutto il personale delle Università, riguardano il personale statale e somme corrisposte al personale statale indipendentemente dalle retribuzioni. Quello che non riesco a capire è la soppressione della norma: o si fa o non si fa. E mi pare impossibile che quattro Ministri, di concerto, introducano una norma di legge superflua.

F E R R E R I , *relatore*. Ho cercato di fare un po' la storia di queste categorie dell'amministrazione universitaria che volevano qualche cosa che non è concesso a nessun'altra Amministrazione dello Stato, ma è concessa attualmente all'amministrazione universitaria. In concreto il Ministero della pubblica istruzione, con versamento...

F O R T U N A T I . Questo l'ho capito: « cumulativo ». Non c'era bisogno per questo che quattro Ministri lo consacrassero in una norma.

F E R R E R I , *relatore*. Quando il relatore attinge alla sorgente, si accorge che a un dato momento hanno chiuso il rubinetto che poteva benissimo essere chiuso. Il Ministro delle finanze, eliminato il pericolo che le università avessero la facoltà di fare un versamento non nominativo, ha visto scomparire il pericolo maggiore. Ma non ha mica eliminato quella norma interna di carattere generale che si riferisce al versamento.

F O R T U N A T I . La norma interna di carattere generale non la conosco, senatore Ferreri, perchè le circolari non fanno legge.

F E R R E R I , *relatore*. Quando un ente pubblico paga un emolumento a un insegnante, sotto la sua responsabilità e di sua iniziativa fa le debite trattenute.

F O R T U N A T I . Ma le fa per il personale...

F E R R E R I , *relatore*. ... e per qualunque prestazione; sia per il personale che ha un rapporto di dipendenza, sia per le prestazioni di liberi professionisti. L'ente pubblico, se paga una parcella a un privato, deve fare le trattenute previste dalla legge: ricchezza mobile, complementare, eccetera. La questione dell'articolo 5 nasce dopo quest'obbligo delle trattenute, si riferisce solo al modo con il quale queste trattenute, che l'ente va obbligatoriamente a fare, vengono versate alla Tesoreria; e a questo punto il Ministero delle finanze, per facilitare lo adempimento del versamento, ha dato facoltà a varie amministrazioni, una delle quali quella universitaria, di fare il versamento con elenchi nominativi, cioè di non fare un versamento singolo per ogni nominativo, ma mediante un elenco periodico, per esempio mensile o annuale. Si tratta quindi di un'agevolazione che si vuol dare soltanto alle altre amministrazioni perchè sia

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)123^a SEDUTA (15 marzo 1967)

facilitato il compito, ma non si vogliono perdere, però, le indicazioni nominative dei percipienti.

Comunque è vero quello che dice il senatore Fortunati: la norma si riferisce al personale dipendente dalle amministrazioni universitarie, non a quello che accede al servizio degli istituti universitari, ma è dipendente e pagato dallo Stato.

PELLEGRINO. Io ritengo che sia giusto che vengano cautelati i versamenti in Tesoreria, altrimenti le Università dovrebbero pagare gli aggi esattoriali, quindi dovrebbero sopportare un onere maggiore.

FORTUNATI. Ma la legge prevede questo?

FERRERI, *relatore*. Mentre invece c'è il pericolo che, attraverso una norma di legge, l'amministrazione delle finanze si trovi ancorata a una certa norma.

PRESIDENTE. Ma non c'è niente che riguardi il pagamento, all'articolo 5. Siamo fuori della materia: il pagamento si fa secondo le norme che sono comuni. Qui non se ne parla. Il relatore ha affermato che si tratta di una norma già prevista da una legge generale. Vediamo, al di fuori delle norme, di fare un po' di luce. Che cosa abbiamo disposto noi con questo disegno di legge e la legge precedente? Che in definitiva le amministrazioni universitarie, come tali, non sono sottoposte al pagamento di certe imposte, comprese le imposte riscuotibili per ruoli, che per le Università potrebbero essere date dalla ricchezza mobile, dato che non esiste più un ruolo di imposte dirette a carico di una qualsiasi Università. A carico di un qualsiasi ente o società tenuti al pagamento, non soltanto esiste il ruolo imposte dirette per ricchezza mobile (categoria C/2), ma anche si iscrive nel ruolo la C/2 che il datore di lavoro deve obbligatoriamente trattenere al dipendente. Qui si sarebbe dovuto fare un ruolo di imposte dirette soltanto per la C/2 di rivalsa che deve essere pagata, perchè i soggetti passibili della C/2 non sono più i

professori universitari, ma i dipendenti prestatore d'opera.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Qui si sarebbe dovuto fare un ruolo di imposta diretta solo per la C/2 di rivalsa che deve essere pagata, perchè i soggetti passivi della C/2 sono non più le Amministrazioni universitarie ma i dipendenti delle Università e degli Istituti universitari. Allora, per non tenere in piedi un ruolo esclusivamente per fare carico ad un'imposta di rivalsa, le Università sono state autorizzate ad effettuare direttamente in Tesoreria il versamento della C/2 che si trattiene per rivalsa, altrimenti si sarebbe dovuto dire che la C/2 dovuta dai dipendenti delle Amministrazioni universitarie non è più trattenuta per rivalsa ma per qualsiasi altro motivo da stabilirsi. Poichè, invece, si è voluto conservare la forma della trattenuta per rivalsa, sorgeva il problema del come, poi, queste Amministrazioni dovessero effettuare alla Tesoreria il versamento di questi soldi trattenuti. Con questo articolo si dice che le ritenute possono essere versate direttamente in Tesoreria, certamente con elenchi nominativi, pur essendo trattenute per rivalsa. Bisogna, poi, vedere a danno di chi va imputata la trattenuta stessa ed io ritengo opportuno soffermarsi un momento su tale questione per fare un po' di luce in questa discussione.

Io mi domando, però, che senso ha dire che: « All'Università e agli Istituti universitari è consentito... », cosa significa « è consentito »? L'Università e gli Istituti universitari sono obbligati o non lo sono?

A mio avviso, pertanto, o si sopprime lo articolo — ed allora spetterà ai singoli procuratori delle imposte regolare anche coloro che prendono lo stipendio da parte dell'Università — oppure, se si vuole lasciare l'articolo, bisogna dire che le Università e gli Istituti universitari versano direttamente in Tesoreria, e via di seguito. In sostanza, qui si chiede loro un servizio, cioè di fare una trattenuta per rivalsa.

FERRERI, *relatore*. Qui si tratta di una trattenuta, cioè è l'imposta che il

percepiente deve pagare allo Stato per ricchezza mobile sul suo stipendio o emolumento complementare. Tutti sanno quando effettuano questo pagamento — e lo sanno in particolare le Amministrazioni statali — che non devono pagare il lordo bensì il netto delle trattenute obbligatorie e fissate nelle loro percentuali. Inoltre, anzichè obbligare le Università a fare il versamento di queste trattenute caso per caso, per ogni individuo a cui hanno fatto un pagamento, un'agevolazione interna consente a queste e ad altre Amministrazioni di fare questo versamento con elenchi periodici perchè ciò agevola anche il lavoro di chi deve fare le trattenute ed il lavoro dell'ufficio di Tesoreria provinciale che deve percepire i versamenti.

Va tenuto presente, però, che si tratta di una agevolazione che riguarda esclusivamente il modo di effettuare il versamento, mentre l'obbligo è fermo ed è fissato nel *quantum* e nella sua origine da una legge di carattere generale a cui l'Università e tutte le Amministrazioni statali non possono certamente sfuggire e a cui non dovrebbero sfuggire neanche i privati.

Il problema, quindi, è molto semplice: si è voluto semplicemente rendere più facile il versamento, cioè, anzichè obbligare le amministrazioni a tutto il carteggio necessario per effettuare tale versamento è stato loro concesso di fare questi elenchi. Ma il sostenere che questa concessione di carattere esecutivo generale riferita a tutte le Amministrazioni dello Stato debba essere introdotta per legge a me pare eccessivo perchè, mentre oggi con il nostro ordinamento fiscale può sembrare utile seguire questa strada — che, di fatti, si segue abbastanza generalmente — domani, cambiando le circostanze interne di accertamento e di reperimento dei soggetti contribuenti, eccetera, si cambia la norma stessa; ma se tale norma viene cristallizzata in una legge, il cambiamento potrebbe aver valore per tutti gli altri enti tranne che per le Università, le quali fruirebbero di una legge che continuerebbe a valersi di questo mezzo fino a quando non venisse cambiata la legge medesima. La norma cristallizzata, in altre parole, indurisce un procedimento

che, invece, è bene lasciare libero, come è attualmente, fermo restando che si tratta soltanto di un pagamento che fa l'Amministrazione universitaria come tale, fuori di discussione essendo i pagamenti che fanno i docenti, i collaboratori della vita universitaria dipendenti dello Stato.

F O R T U N A T I . Il debitore dell'imposta deve essere definito. Quello di cui discutiamo è un pagamento che fa l'Università per conto di altri, ma le Università come tali non sono iscritte in nessun ruolo.

F E R R E R I , *relatore*. Potrebbero pagare delle imposte, però!

F O R T U N A T I . Comunque non sono iscritte a nessun ruolo per il pagamento dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare e addizionale, delle quali stiamo parlando nel caso specifico. Pertanto, la questione che può sorgere, non essendo più queste iscritte a ruolo, è quella del tipo di rapporto che sussiste fra la Amministrazione finanziaria e le Università nei confronti di quei dipendenti che ricevono un pagamento. Cioè, ad un certo punto, come nasce il controllo sulle Università? L'Amministrazione finanziaria su che basi lo fa?

Se la ritenuta viene fatta e non versata o non viene fatta, non essendo l'Amministrazione universitaria più un contribuente, non esiste più un rapporto diretto; mentre introducendo una norma sostanziale è istituito e definito un obbligo, per cui l'Amministrazione finanziaria ha un potere di controllo.

F E R R E R I , *relatore*. Ma l'obbligo delle Università di fare le trattenute nasce dalla legge generale.

P E C O R A R O . Innanzitutto devo dire che sono d'accordo sull'iniziativa presa dal Governo per meglio formulare questo disegno di legge che ha un carattere interpretativo, come hanno fatto rilevare gli onorevoli colleghi che hanno parlato prima di me.

Mi soffermerò soltanto su alcune norme, che peraltro sono già state trattate, e dichiaro subito che non mi dilungherò sulla questione dell'articolo 5, che ha dato luogo a questa lunga discussione, associandomi al parere espresso dal relatore, cioè che sarebbe opportuno sopprimerlo, anche per eliminare la possibilità che altri dipendenti che non siano quelli universitari finiscano con l'essere soggetti ad una disciplina diversa da quella alla quale, *ope legis*, verrebbero ad essere soggetti gli enti pubblici.

Mi vorrei, invece, soffermare brevemente sulla questione della soppressione del secondo comma dell'articolo 4, che già è stata trattata egregiamente dall'onorevole relatore e dal senatore Fortunati, e sull'articolo 5-bis proposto dal senatore Ferreri.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 4 per le cattedre convenzionate, sono d'accordo con il senatore Fortunati, cioè ritengo che il comma debba essere mantenuto. Vi sono, infatti, delle finalità che vengono prese in considerazione da parte di chi vuole esercitare le liberalità, che può essere — come è stato detto — un ente regionale, un ente provinciale, eccetera, che giustificano tale comma. Facciamo l'ipotesi, ad esempio, di una provincia — ne esistono molte nel nostro Paese — che non ha nel proprio territorio l'Università, la quale, però, può essere interessata ad una determinata ricerca, a determinati studi, ad una determinata cattedra per cui è disposta ad istituire una determinata cattedra, ove questa possa essere istituita, e non ad effettuare una liberalità di carattere generico; in questo caso mi sembra opportuno concedere le stesse agevolazioni fiscali che vengono concesse per atti di liberalità a qualsiasi titolo disposte.

Per quanto riguarda l'articolo 5-bis concernente i materiali e gli apparecchi scientifici importati, devo dire che sono d'accordo su questa più larga norma interpretativa della legge 24 luglio 1962; però mi pare che il testo, per quanto chiaro nella sua formulazione, finisca col non essere molto agile nell'attuazione. Personalmente ho la massima deferenza per i professori universitari, alla cui categoria, almeno in

parte, appartengo in qualità di professore libero docente incaricato; però mi pare che nell'articolo 5-bis si dovrebbe parlare di professori ordinari che abbiano già una maggiore responsabilità ed un maggiore impegno universitario, anzichè genericamente di « professore ufficiale della materia interessata ». Inoltre ritengo che la motivata certificazione relativa all'acquisto di un certo apparecchio debba essere rilasciata, oltre che sotto la diretta responsabilità del professore interessato, anche di concerto o con il preside della facoltà o con il rettore dell'Università affinché una responsabilità di questo tipo venga un po' più distribuita.

Devo ancora osservare che la formulazione dell'articolo 5-bis mi sembra un po' farraginoso. Si stabilisce, infatti, in questo articolo, che l'esenzione doganale è concessa, previo accertamento delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso, dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, sentita una apposita Commissione da costituire presso il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato e composta, in misura paritetica, da rappresentanti del Ministero stesso e del Ministero della pubblica istruzione; i primi perchè possano stabilire che non si faccia torto all'industria nazionale ed i secondi per una certa competenza di materia. Ora a me pare che questa procedura sia talmente farraginoso da far sì che, prima che la provvidenza possa aver luogo, sia passato tanto tempo da rendere, forse, obsoleto l'apparecchio. Ritengo, pertanto, necessaria una procedura maggiormente sollecita.

Se l'onorevole relatore me lo consente, io vorrei aggiungere anche un'altra osservazione. A mio avviso, cioè, bisognerebbe tener conto anche del problema della spesa perchè può verificarsi il caso che l'industria nazionale sia in grado di costruire un certo apparecchio elettronico — rifacendosi all'esempio fatto dal senatore Fortunati —, ma che lo costruisca male e con una spesa molto più elevata rispetto ad analogo apparecchio prodotto all'estero. Ritengo, pertanto, che sarebbe opportuno in-

serire una norma con la quale si dica che, di fronte ad una spesa notevolmente inferiore, possa essere anche preferita l'industria estera, e questo per un criterio di economia generale ed allo Stato che ci ha fornito questo apparecchio noi possiamo fornire qualche altra cosa che, nello scambio internazionale, possa costituire il corrispettivo onere.

Queste erano le osservazioni che volevo fare e che mi pare siano pertinenti alla materia che stiamo discutendo.

B O S S O . Vorrei chiedere un chiarimento per quanto concerne l'articolo 2, laddove si dice che le somme erogate da enti o privati, a titolo di liberalità, a favore delle Università e degli Istituti universitari, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, dagli enti o dai privati anzidetti, fino alla concorrenza del 10 per cento dello stesso reddito dichiarato. Cioè io vorrei sapere se questo 10 per cento si assomma al 5 per cento di cui è già prevista la concessione.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Mentre per tutte le liberalità fino ad oggi è prevista una detrazione dal reddito dichiarato del 5 per cento, anche per quelle indirizzate alle Università, qualora questo provvedimento venisse approvato, per le liberalità destinate alle Università è prevista una detrazione dal reddito dichiarato di coloro che effettuano tale liberalità fino alla concorrenza del 10 per cento.

B O S S O . Per quanto concerne l'articolo 4, sono anch'io del parere che non si debba sopprimere il secondo comma, anche perchè, in base ad alcune esperienze fatte nella mia sede, mi risulta che è già molto difficile poter avere queste cattedre convenzionate. Pertanto mi sembra che sia doveroso mantenere questa norma ed incoraggiare, se è possibile, tali sovvenzioni di cattedre.

F E R R E R I , *relatore.* Vorrei rispondere brevemente alle varie osservazioni che sono state fatte.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 4, il discorso del senatore Fortunati è stato impostato in maniera tale che sembrava che questo comma prevedesse addirittura la soppressione della possibilità di istituire le cattedre. Non è così! Si tratta solo di un'agevolazione di carattere fiscale, per cui al Ministero si pensava che con la norma che prevede l'istituzione di altre mille cattedre, oltre quelle aggiunte, ci si potesse ritenere a posto e non si dovesse più assecondare il farsi strada di iniziative che, essendo singolari e locali, qualche volta disturbano il panorama di carattere generale.

Tuttavia, chiarita quale è la ragione per la quale si era chiesta da oggi in poi la soppressione di questa agevolazione, se la Commissione ritiene di doverla mantenere, io non ho alcuna ragione particolare per insistere per la sua soppressione. Il mio compito era quello di illuminare i motivi per cui si chiede la soppressione.

Per quanto concerne le proposte fatte dal senatore Pecoraro sull'articolo 5-bis, mentre da un lato devo convenire con lui che le cautele previste rendono un po' pesante, poi, l'esecuzione della norma, dall'altro lato non posso fare a meno di rilevare che con le sue proposte egli, in definitiva, appesantisce ulteriormente l'attuazione della norma perchè, insieme col parere del professore titolare della materia interessata, egli chiede anche il parere del preside della facoltà o del rettore dell'Università.

F O R T U N A T I . Giuridicamente oggi il professore non ha alcuna veste per fare questo; il rapporto giuridico, infatti, si instaura sempre fra Università e venditore.

F E R R E R I , *relatore.* Su questo non v'è alcun dubbio; ma ciò di cui si parla all'articolo 5-bis costituisce semplicemente un atto dell'istruttoria; non è un impegno che assume il professore della materia, il quale si limita ad attestare che quell'acquisto è opportuno e ne illustra le ragioni. Il contratto è chiaro che lo fa l'Amministrazione.

Ad ogni modo, se si desidera modificare l'articolo 5-bis, non ho nulla in contrario

perchè riconosco che, in effetti, per voler assicurare che l'industria nazionale non risulti soccombente, si è dovuto trovare un sistema alquanto laborioso. Il senatore Pecoraro ha fatto rilevare che questa pesantezza delle procedure può costituire una perdita di tempo e che bisogna trovare un altro modo perchè sopravviva la garanzia che si vuole conservare all'industria nazionale affinché non venga ingiustamente spostata alle offerte dell'industria estera. Questo è il concetto di carattere generale, sul quale mi pare possiamo essere d'accordo, e se si riesce a trovare una formula più snella, torno a ripetere, personalmente non ho nulla da obiettare.

F O R T U N A T I . E per le pendenze come ci si regola?

F E R R E R I , relatore. Non ho nulla in contrario a che si formuli una norma transitoria nella quale si dichiari che gli effetti di questo provvedimento si estendono anche alle controversie pendenti davanti agli uffici del Ministero delle finanze. Si tratta di fare semplicemente un articolo supplementare.

V A L S E C C H I , Sottosegretario di Stato per le finanze. In conclusione, mi sembra che resti da definire la questione della soppressione dell'articolo 5, proposta dal relatore, per la quale il Governo si rimette alla volontà della Commissione. Sostanzialmente le Amministrazioni sono obbligate alle trattenute — e ciò riguarda le modalità di versamento — per cui, o lo diciamo con legge o lo diciamo con norme esistenti o con circolari, resta sempre il fatto che questi soldi devono essere versati.

Torno a ripetere che, a mio avviso, la formula usata nell'articolo 5 non ha significato perchè o si dice che all'Università è fatto obbligo di versare direttamente in Tesoreria oppure che le Università versano direttamente in Tesoreria. Dire: « All'Università e agli Istituti universitari è consentito di versare direttamente in Tesoreria » non significa niente.

Per quanto concerne l'articolo 5-bis, devo far presente il pericolo dell'approvazione del testo così com'è formulato per la parte che riguarda strettamente il Ministero delle finanze, cioè laddove dice che i materiali e gli apparecchi importati sono esenti da tutti i diritti doganali. Io capisco che si possano esentare questi materiali ed apparecchi importati dai dazi doganali — e in questo senso sarei favorevole —, ma non che siano esentati da tutti i diritti doganali, perchè — come voi sapete — l'Amministrazione doganale riscuote l'imposta sull'entrata, le imposte di conguaglio, riscuote la statistica, l'imposta di confine, i diritti amministrativi, e via di seguito.

Pertanto, se noi concediamo l'esonero da tutti i diritti doganali, cioè da tutti i diritti che l'Amministrazione finanziaria riscuote tramite le dogane al passaggio doganale non soltanto si agevola l'acquisto di macchinari esteri, ma si mettono in condizioni di inferiorità i macchinari interni, perchè sui macchinari comprati all'interno l'imposta sull'entrata si paga così come si pagano tutte le altre imposte. Perciò, mantenendo l'elemento dell'esenzione dal pagamento dei dazi, tutte le altre imposte devono essere pagate anche sui prodotti importati; altrimenti si va al di là della preoccupazione che il legislatore vuole avere con tutte la procedura di salvaguardia che si attua mediante questo articolo, nella tendenza a valorizzare l'industria nazionale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le entrate delle Università degli studi e degli Istituti di istruzione universitaria, derivanti da tasse, soprattasse, corrispettivi per esercitazioni e frequenza in laboratori e biblioteche, contributi e diritti scolastici di qualunque natura, pagati dagli studenti, nonchè da sovvenzioni, contributi ed asse-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)123^a SEDUTA (15 marzo 1967)

gni di enti o privati, a qualsiasi titolo erogati, sono esenti dalla imposta generale sull'entrata e dalla imposta di bollo.

(È approvato).

Art. 2.

Le somme erogate, anche mediante titoli azionari e obbligazionari, da enti o privati, a titolo di liberalità, a favore delle Università e degli Istituti universitari, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, dagli enti o dai privati anzidetti, fino alla concorrenza del 10 per cento dello stesso reddito dichiarato.

La medesima agevolazione tributaria si applica anche nel caso in cui enti o privati donino alle predette istituzioni universitarie materiale di loro produzione.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Ferreri due emendamenti: il primo tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole: « Istituti universitari » le altre: « Istituti di istruzione universitaria »; ed il secondo tendente ad aggiungere il seguente comma: « È abrogato il secondo comma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .

Metto ai voti il primo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 3.

I contributi e gli assegni dello Stato, le sovvenzioni e gli assegni erogati da enti o da privati in favore delle Università e degli Istituti universitari, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimposte erariali e degli enti locali.

È stato presentato dal senatore Ferreri un emendamento sostitutivo dell'intero ar-

ticolo del seguente tenore: « Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile oltre che per i contributi e gli assegni dello Stato anche per le sovvenzioni e gli assegni erogati a loro favore da Enti o da privati ».

MARTINELLI. Desidero far rilevare che il testo governativo è più ampio perchè fa riferimento anche ai contributi degli Enti locali che nell'emendamento del senatore Ferreri non sono più considerati. Nel testo governativo dell'articolo 3, infatti, si dice che i contributi e gli assegni dello Stato, eccetera, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimposte erariali e degli enti locali.

Ora perchè si vuole togliere questo vantaggio?

FERRERI, relatore. L'osservazione testè fatta dal senatore Martinelli è giusta; si tratta di una mia dimenticanza.

MARTINELLI. Il senatore Fortunati poc'anzi prospettava l'opportunità che fosse abolita la sovrimposta di carattere estremamente straordinario, cioè quella a favore degli alluvionati. Per questi si può fare un'eccezione; però, per il resto, o noi ci proponiamo con questo disegno di legge di agevolare gli Istituti di istruzione universitaria e sacrifichiamo lo Stato che non è meno bisognoso degli Enti locali...

FORTUNATI. Volevo sapere se questo disegno di legge era stato formalmente presentato prima o dopo l'istituzione dell'addizionale a favore degli alluvionati.

MARTINELLI. È stato presentato il 7 gennaio 1967, quindi dopo.

FERRERI, relatore. Allora emendiamo l'articolo come suggerisce il senatore Martinelli: « Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimposte erariali e degli enti locali, ol-

tre che per i contributi e gli assegni dello Stato, anche per le sovvenzioni e gli assegni erogati da enti o da privati ».

PRESIDENTE. Allora si mantiene l'articolo 3, ma con la diversa formulazione suggerita dal relatore.

Metto ai voti l'articolo nella nuova formulazione.

(È approvato).

MARTINELLI. Noi abbiamo approvato un emendamento all'articolo 2, dove si dice: in luogo delle parole « Istituti universitari », mettere le parole: « Istituti di istruzione universitaria », però dopo si continua a parlare di Istituti universitari.

FERRERI, *relatore*. Nel mio emendamento si parla di « Università e Istituti di istruzione universitaria ». Quello che dovrebbe diventare il testo definitivo porta questa dicitura.

MARTINELLI. Allora in tutti gli altri punti dove si parla di « Università ed Istituti universitari » bisogna dire: « Università ed Istituti di istruzione universitaria ».

PRESIDENTE. Siamo d'accordo.

Art. 4.

Sono esenti dalle imposte di registro (compresa quella sul valore globale) e di successione e da quelle ipotecarie, le liberalità a qualsiasi titolo disposte, da enti o da privati, per finalità di istituto, a favore delle Università e degli Istituti universitari.

Del beneficio di cui al precedente comma usufruiscono anche le liberalità, poste in essere da enti o privati, per la istituzione di posti di professore di ruolo, oppure di assistente ordinario, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 63 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'articolo 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465.

FERRERI, *relatore*. Sulla soppressione del secondo comma la Commissione ha già espresso il suo avviso.

MARTINELLI. Prima bisogna chiarire la formulazione del primo comma: « Sono esenti dalle imposte di registro e di successione, compresa quella sull'asse ereditario netto e da quelle ipotecarie, le liberalità a qualsiasi titolo disposte, eccetera ». Era questo il primo emendamento di pura forma che proponevo. Poi io mi chiedo perchè si dovrebbe sopprimere il secondo comma e mi associo al voto che esso venga mantenuto. Quale sarebbe la ragione della sua soppressione?

FERRERI, *relatore*. Sono disposto a ripetere ancora una volta che siccome queste cattedre convenzionate sono alimentate quasi sempre da enti locali che hanno già le loro preoccupazioni di bilancio, oppure da industrie private, per le quali qualcuno formula il sospetto che l'intervento non sia del tutto innocente, e d'altra parte è in via di approvazione il disegno di legge che istituisce mille nuovi posti di ruolo, si pensava non fosse il caso di dare delle agevolazioni per la istituzione di questi posti di professori universitari, la cui istituzione resta sempre vigente senza le accennate facilitazioni, perchè appunto come si diceva, ormai il quadro dei professori universitari a carico dello Stato si va completando con la nuova legge, in maniera da non aver più bisogno di soccorsi esterni.

MARTINELLI. Ma se arrivano ugualmente?

FERRERI, *relatore*. Se arrivano, vengono anch'esse soggette all'esenzione. Non si tratta di impedire che s'istituiscono queste cattedre, si tratta di non concedere le esenzioni di cui al primo comma per gli atti che prevedono la loro istituzione, per le ragioni che ho dette adesso. La maggioranza della Commissione mi pare sia orientata nel senso della soppressione.

MARTINELLI. ... che io non condivido.

PRESIDENTE. All'articolo 4 il relatore propone dunque la soppressione del secondo comma così concepito: « Del

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

123ª SEDUTA (15 marzo 1967)

beneficio di cui al precedente comma usufruiscono anche le liberalità; poste in essere da enti o privati, per la istituzione di posti di professore di ruolo, oppure di assistente ordinario, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 63 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'articolo 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465 ».

Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Art. 5.

All'Università e agli Istituti universitari è consentito di versare direttamente in Tesoreria le ritenute effettuate, ai fini della imposta di ricchezza mobile (cat. C/2) e della imposta complementare e addizionale, sulle competenze e gli assegni di qualsiasi natura corrisposti al dipendente personale.

FERRERI, *relatore*. Per l'articolo 5 era stata proposta la soppressione.

MARTINELLI. A me pare che questo articolo 5 si proponga di agevolare le varie Università e gli Istituti di istruzione universitaria qualora essi vogliano avvalersi della facoltà di versare direttamente le trattenute fatte a titolo di imposta di ricchezza mobile (categoria C/2) ed altre. Non è vero che questa imposta non sia riscossa per ruolo, è riscossa per ruolo anche quando si tratta di Istituti come questi. Probabilmente con intese stabilite con gli uffici competenti, gli amministratori delle università provvedono a versare alla Tesoreria le trattenute, anzichè all'esattoria, e questo è un sistema che lo Stato preferisce, innanzi tutto perchè si elimina un intermediario, e quindi non ha un aggio da pagare, e poi perchè introita immediatamente.

Io credo che sopprimere l'articolo 5, dato che si tratta di una disposizione facoltativa, non dia nessun vantaggio nè allo

Stato nè all'Istituto universitario, il quale preferisce versare subito le trattenute.

PRESIDENTE. Che cosa suggerisce il Governo?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rimetto alla Commissione, perchè sostanzialmente il Governo incassa ugualmente.

MARTINELLI. In questo modo incassa subito.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Incassa subito se ne ha facoltà. A mio modo di vedere tutto questo avrebbe un significato se diventasse obbligo: se è facoltà, uno può versare e l'altro no.

FORTUNATI. Le Università versano direttamente in Tesoreria.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Che queste facoltà vengano esercitate o no, ci vuole una norma unica per tutti.

MARTINELLI. Accordando questa facoltà alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria noi non addossiamo alcun onere allo Stato.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisogna disciplinare le norme che regolano la vita di questi Istituti. Per togliere ogni dubbio possiamo precisare: « verseranno direttamente alla Tesoreria dello Stato », così non ci si confonde con eventuali altre Tesorerie.

PECORARO. Io sono per la soppressione pura e semplice dell'articolo 5 perchè, per quanto concerne il testo governativo, non sono d'accordo sulla optatività del versamento; qualora, invece, si modificasse tale testo rendendo coattivo il versamento diretto in Tesoreria delle ritenute effettuate, allora si adopererebbe un trattamento per le Università diverso da quel-

lo adoperato per altri enti e si stabilirebbe per legge una cosa che, viceversa, può essere stabilita in via amministrativa, rendendo semplice la sua soppressione qualora non convenga più. A mio avviso, pertanto, torno a ripetere che l'articolo 5 va soppresso.

FORTUNATI. Questo non può essere fatto tramite circolare perchè non si può togliere l'aggio all'esattore; lo si può stabilire per legge e per certe ragioni ma non con circolare, ripeto, perchè altrimenti si fa saltare il sistema esattoriale.

FERRERI, relatore. Ho già detto che questa prassi — perchè merita proprio questo nome — vige tuttora per le Amministrazioni universitarie e nell'ambito della pubblica istruzione vige anche per tanti altri istituti di istruzione secondaria; tutti gli istituti di istruzione secondaria che hanno la cosiddetta amministrazione autonoma versano con questo procedimento. Insisto nel dire che non si tratta di ruoli messi a carico delle Università; non si tratta dell'imposta di ricchezza mobile che deve pagare l'Amministrazione universitaria, ma è la ricchezza mobile che deve pagare il singolo sul suo emolumento; sono le ritenute effettuate, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare e addizionale, anche su regalie, su atti di liberalità eccezionali, saltuari, non costanti per i quali, nonostante la loro irregolarità, l'Amministrazione universitaria, come qualunque altra amministrazione, deve fare appunto le trattenute. Per queste non è neppure possibile l'iscrizione a ruolo perchè il versamento della somma dipende da circostanze che oggi ci sono e che domani possono non esserci.

MARTINELLI. Ma chiunque introita a quel titolo è obbligato a fare la denuncia, che una volta si faceva entro il 31 gennaio e adesso deve essere fatta entro il 31 marzo, la quale va a finire in un ruolo che viene pagato in un'unica soluzione. Nessuno può fare trattenute di qualsiasi imposta se non è autorizzato dalla legge.

FERRERI, relatore. Non insisto oltre nel mio emendamento soppresivo.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Sarei del parere di approvare l'articolo 5 sostituendo alle parole: « è consentito di versare », la parola: « versano ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal sottosegretario Valsecchi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Dopo l'articolo 5 il senatore Ferreri propone di inserire un articolo 5-bis del seguente tenore:

« I materiali e gli apparecchi scientifici importati dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria per esclusive finalità istituzionali, sono esenti da tutti i diritti doganali previsti dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1949, n. 1424, sempre che tali materiali e apparecchiature non possano essere forniti, con identiche caratteristiche tecniche e di impiego e con parità di prestazioni, dalle industrie nazionali. Tale circostanza deve risultare da motivata certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal professore ufficiale della materia interessata.

L'esenzione doganale è concessa, previo accertamento delle condizioni indicate dal primo comma del presente articolo, dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, sentita una apposita Commissione da costituire presso il Ministero della industria, commercio ed artigianato e composta, in misura paritetica, da rappresentanti del Ministero stesso e del Ministero della pubblica istruzione.

I diritti di cui sopra saranno dovuti nel caso in cui le Università e gli Istituti di istruzione universitaria procedano, prima dei cinque anni dalla data d'ingresso, alla alienazione dei materiali e degli apparecchi. Nel caso di permuta con materiali ed appa-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)123^a SEDUTA (15 marzo 1967)

recchi di valore non inferiore, l'esenzione è concessa con l'osservanza delle condizioni e delle formalità di cui al precedente comma.

Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono importabili in esenzione di tutti i diritti doganali ».

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dalle carte in mio possesso non mi risulta l'esistenza di un articolo 7 della legge 25 luglio 1949, citato dall'articolo 5-bis, ma in un vecchio appunto ho trovato un riferimento ad un articolo che potrebbe essere proprio quello citato.

Tale articolo, che si riferisce ad altro articolo pressochè uguale nella sostanza, prevede, in luogo del solo esonero daziario attualmente accordato, dall'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, la franchigia totale dei diritti doganali, i quali — come è noto — ai sensi dell'articolo 7 della vigente legge doganale, comprendono tutti i diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di legge in relazione alle importazioni dall'estero.

Pertanto, se l'articolo 7 cui si fa riferimento nell'articolo 5-bis del provvedimento in discussione è quello che io ritengo di aver individuato nei miei appunti, allora debbo dichiarare di essere contrario alla approvazione dell'articolo 5-bis anche per proteggere l'economia italiana ed i prodotti dell'industria italiana.

M A R T I N E L L I . L'articolo 7 citato dall'articolo 5-bis proposto dall'onorevole relatore potrebbe essere l'articolo 7 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, nel quale si dice: « Diritti doganali e diritti di confine. — Si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine: i dazi di importazione e quelli di esportazione, ed inoltre, per quanto concerne le merci di importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di fabbricazione ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato ».

I diritti di confine, quindi, sono una sottospecie dei diritti doganali perchè nell'articolo che ho ora citato si dice: « Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine... » e segue l'elencazione di tali diritti. Però, ripeto, questa non è la legge del 1949 citata dall'articolo 5-bis, bensì la legge del 25 settembre 1940, che non è stata ancora cambiata.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'esenzione dai dazi doganali è già consentita dall'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

P R E S I D E N T E . Leggiamo l'altro testo.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. « I materiali e apparecchiature scientifiche delle Università e Istituti superiori, importati per esclusive finalità istituzionali, sono esenti da tutti i diritti previsti dalla legge 25 settembre 1940, n. 1424 ».

F O R T U N A T I . Ma per « diritti doganali » s'intendono tutti quei diritti che la dogana riscuote.

M A R T I N E L L I . Nella legge numero 1073 si diceva: « Il materiale e gli apparecchi, eccetera sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza ». Il diritto di licenza è un'altra cosa. Dunque si parla dei dazi doganali. La legge citata del 1940 parla di diritti doganali e precisa: Sono tutti quei diritti che la dogana è tenuta a introitare in forza di una legge in derivazione dalle operazioni doganali.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non soltanto in forza di una legge, ma in forza di tutte le altre leggi.

M A R T I N E L L I . Mi sembra che la frase dazi doganali sia molto più ristretta che la dizione diritti doganali. Ora la legge n. 1073, all'articolo 45, dice che: « So-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

123ª SEDUTA (15 marzo 1967)

no esenti dal pagamento dei dazi doganali...»: sono esenti dai pagamenti dei dazi doganali, non dei diritti doganali; ... « e del diritto di licenza », che è un'altra cosa.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È chiaro che qui si vuol andare oltre, praticamente, a consentire al prodotto importato l'esonero di tutte le imposte conglobate, il che lo pone su un piano concorrenziale nei riguardi del prodotto nazionale.

P R E S I D E N T E . Diciamo « dazi doganali ».

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, « dazi doganali » c'è già nella legge. È soltanto che abbiamo assunto questo atteggiamento negativo che riteniamo più rispondente agli interessi del Paese; ma dobbiamo pur difenderci. Quindi io affermo che una locuzione di questo genere non avrà il consenso del Ministro delle finanze. Si crea proprio un sistema così pesante perchè forse si avverte che la norma sostanziale va al di là di una giusta richiesta. Però rimane sempre più viva l'istanza del Ministero delle finanze alla Commissione di non voler allargare il campo delle esenzioni a tutti gli altri diritti, oltre quelli stabiliti.

M A R T I N E L L I . L'articolo 45, al terzo comma, prevede che il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dall'industria nazionale, presentano rilevante interesse, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza generale, mentre all'articolo 7 si parla di « diritti doganali ».

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dal momento che noi usiamo, nel presente disegno di legge, i vocaboli « Università e Istituti di istruzione universitaria » con cui si intende qualcosa di più ampio, possiamo richiamare la norma perchè diciamo che « le Università e Istituti di istruzione universitaria sono

esenti dal pagamento dei dazi doganali sui materiali... ».

M A R T I N E L L I . E lasciamo anche il « diritto di licenza ».

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ripetiamo l'articolo 45 mettendo anche la dizione: « Università e Istituti di istruzione universitaria ».

L O G I U D I C E . Diciamo che questi enti usufruiscono di quella norma. Facciamo il richiamo preciso. Mi pare più logico.

F E R R E R I , *relatore*. Come ho spiegato, nella relazione del Ministero della pubblica istruzione, difatti, senza il consenso esplicito del Ministero delle finanze, tanto è vero che non fa parte del disegno di legge, si voleva ottenere qualche cosa di più di quanto è già concesso.

L'articolo che abbiamo sott'occhio adesso non è nello stampato e non porta l'adesione del Ministero delle finanze; ed io l'ho esposto con chiarezza nella relazione, perchè volevo che la Commissione fosse informata e della situazione attuale e delle richieste del Ministero della pubblica istruzione.

Secondo punto: il Ministero della pubblica istruzione fa presente poi che in sede di esecuzione il terzo comma dell'articolo 45 è così sobrio, che è sembrato opportuno circondarlo di garanzie, perchè si stabilisce in che modo viene determinata l'opportunità di ricorrere all'importazione abbandonando l'acquisto all'interno; e siccome deve essere una scelta fatta seriamente e quelle poche parole del terzo comma dell'articolo 45 della legge del 1962 non sono sufficientemente esplicite, ecco che l'articolo 5-bis contiene anche tutta la procedura per assolvere a questi adempimenti.

Quindi, ripeto, l'articolo 5 tendeva a due scopi: ad allargare il perimetro dell'esenzione dai diritti doganali e stabilire la procedura per determinare l'opportunità di acquistare all'estero, anziché in Italia.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

123ª SEDUTA (15 marzo 1967)

P E C O R A R O . Io vorrei aggiungere un'altra considerazione: credo che la Commissione finanze e tesoro non debba fare opera di oscurantismo, perchè si tratta in questo caso di un vero e proprio oscurantismo. Ci possono essere delle attrezzature industriali, delle attrezzature tecniche necessarie al nostro Paese: allora creiamo una Commissione di valentuomini, di dipendenti dell'Amministrazione dello Stato che vengono da diversi Ministeri, i quali stabiliscono se conviene acquistare all'estero un determinato apparecchio.

P R E S I D E N T E . È l'osservazione che ho fatto poco fa.

P E C O R A R O . Allora, per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo, in cui si parla di quegli accorgimenti provvidenziali che lo Stato deve emanare perchè non si danneggi, intanto, l'industria nazionale, e dall'altra parte, attraverso questi accorgimenti, non si finisca, attraverso un Istituto di istruzione, per agevolare delle industrie private, bisogna che la Commissione che promana dallo Stato, nei suoi organi validi e qualificati, stabilisca che debba trattarsi di attrezzature necessarie per la ricerca scientifica.

Mi associo quindi all'emendamento del relatore e non voterò un articolo che manchi di questa precisazione.

M A R T I N E L L I . Proporrei di modificare l'articolo 5-bis in questo senso, cioè sostituendo nel primo comma alle parole: « da tutti i diritti doganali previsti dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1949, n. 1424 », le altre: « dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza »; nel secondo comma sostituendo alle parole: « L'esenzione doganale », le altre: « L'esenzione dai dazi doganali e dal diritto di licenza »; nel terzo comma, infine, sopprimendo la parola « doganali ».

P E C O R A R O . Sono del parere che l'articolo 5-bis debba essere mantenuto, pur con tutti gli emendamenti che riterrete opportuno apportarvi.

M A R T I N E L L I . Vorrei che fosse ben chiaro che parliamo di dazi doganali e di diritti di licenza.

Non posso fare a meno, però, di far rilevare che con questo articolo 5-bis il Ministro della pubblica istruzione ottiene soltanto che le procedure siano regolate diversamente, nel senso che c'è forse una maggiore larghezza, ma non ottiene nulla di più rispetto a quanto previsto nel testo governativo.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Con questo articolo, a mio avviso, si appesantiscono le cose.

F O R T U N A T I . Ma cosa avviene, allora, quando si fa venire dall'estero un libro o una rivista che non rientra fra le pubblicazioni di carattere scientifico?

M A R T I N E L L I . Ma ci sono diritti doganali sulle pubblicazioni in quanto tali? Bisognerebbe vedere la sezione X della tariffa.

F O R T U N A T I . Le pubblicazioni non sono esenti dai diritti doganali.

M A R T I N E L L I . Non insisto.

F O R T U N A T I . Allora bisogna dire che « l'articolo 45 della legge 24 luglio 1962 è sostituito dal seguente », e far seguire il testo del nuovo articolo. Poichè vi è la questione dei dazi doganali e dei diritti di licenza, o dobbiamo dire che è abrogato qualcosa o che è sostituito qualcosa; non possiamo far valere contemporaneamente due norme.

F E R R E R I , *relatore*. Così come stanno le cose l'articolo 45 resta in vigore per i dazi doganali perchè, se non si godono gli altri benefici, vale il terzo comma.

F O R T U N A T I . Allora bisogna dire che il terzo comma dell'articolo 45 è sostituito dal seguente, e segue il testo. In tal modo, le pubblicazioni restano in franchigia.

F E R R E R I , *relatore*. Bisognerebbe sopprimere, quindi, l'ultima parte dell'articolo 5-bis che non avrebbe più ragione di essere.

P E C O R A R O . D'accordo, però io avevo chiesto che venisse introdotta una piccola modifica in quella parte dell'articolo 5-bis dove si dice: « Tale circostanza deve risultare da motivata certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal professore ufficiale della materia interessata », cioè avevo chiesto che si dicesse: « dal professore di ruolo titolare della materia interessata di concerto con il rettore dell'Università ».

Come ha detto il senatore Fortunati, anche ai fini della personalità giuridica che ha titolo a farlo, deve essere il Preside della Facoltà o il Direttore della scuola.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io direi che una procedura di questo genere, così, col buon senso, appesantisce le cose. Comunque lo vuole il Ministero della pubblica istruzione? Niente in contrario. Dove il Ministero delle finanze è contrario è sull'espressione delle agevolazioni.

F O R T U N A T I . Se nella sostanza deve rimanere il dazio doganale e la licenza, a me non risulta che la norma in vigore abbia dato luogo a controversie particolari. Allora, perchè dobbiamo sottostare ad una procedura che ritarda, praticamente, gli acquisti? Adesso c'è la certificazione, e la si fa; e poi è il Ministero delle finanze che decide. A me pare che oggi la procedura sia più rapida.

F E R R E R I , *relatore*. Erano due le formule dell'articolo 5; una è caduta. Si vede, probabilmente, che il Ministero della pubblica istruzione avrà avuto sentore che, attraverso una relazione fatta in un certo modo, attraverso il comportamento di certe Università, si finiva per trascurare l'offerta dell'industria nazionale per preferire l'industria estera. E i modi di presentare l'opportunità di comprare all'estero

anzichè all'interno, possono essere infiniti, perchè entriamo poi in un rapporto dove solo i competenti possono entrare. Probabilmente, se è entrato in scena il Ministero dell'industria e commercio, era proprio per questa forma di garanzia dell'industria nazionale con la quale si voleva completare l'articolo 5. Ma se non vogliamo accogliere questo invito che nasce dall'esperienza, scomparso il primo tentativo di allargarne la portata fiscale, resta in piedi il secondo soltanto, il quale, come dicevo, era fatto per non trascurare l'industria nazionale. Se invece la formula esistente è sufficiente a persuadere la Commissione che di questi inconvenienti non ne possono sorgere, io ripeto quello che è nell'esperienza mia personale e nell'esperienza a cui si rifaceva anche il Ministero della pubblica istruzione.

P R E S I D E N T E . Allora si tratta di approvare l'emendamento in questi termini: « L'esenzione doganale dai dazi e diritti di licenza è concessa previo accertamento delle condizioni indicate nel primo comma del precedente articolo, dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane — sentita un'apposita Commissione da costituire presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, e composta in misura paritetica da rappresentanti del Ministero stesso e del Ministero della pubblica istruzione. I diritti di cui sopra saranno dovuti nel caso in cui le Università e gli Istituti di istruzione universitaria procedano, prima dei cinque anni dalla data d'ingresso, all'alienazione delle apparecchiature ».

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quando io offro due condizioni diverse, ossia che il materiale fabbricato all'interno costa di più del materiale fabbricato all'estero, offro il motivo per dire che il tale apparecchio fabbricato all'estero si trova sempre, ma attraverso questa norma andremmo a mortificare le tante fabbriche italiane di questi apparecchi, danneggiando soltanto l'industria italiana.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

123ª SEDUTA (15 marzo 1967)

F O R T U N A T I . Io insisto nel dire che se non si estende la norma, questa Commissione diventa contraria agli interessi della rapidità dell'operazione. La norma dell'articolo 45 esiste già.

P R E S I D E N T E . Supponiamo che all'interno ci sia una fabbrica che fa quei determinati apparecchi, però li fa pagare il doppio di quello che si possono pagare all'estero. Cosa può decidere la Commissione?

P E C O R A R O . È giusto che la Commissione inviti l'Istituto ad acquistarli sul territorio nazionale.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non andiamo a inventare le cose impossibili, a nasconderci dietro un dito: a un certo momento, quando a me interessa di acquistare un apparecchio fabbricato dalla Siemens in Germania o in Olanda, piuttosto che da un'industria italiana, troverò sempre motivo per farlo: non c'è niente di perfettamente uguale per cui non si possa dire: questo ha qualcosa di diverso; e il qualcosa di diverso lo si spende soggettivamente ai fini del proprio interesse.

P R E S I D E N T E . Va bene anteporre il vantaggio dell'industria nazionale. Ma se ci si dice: l'apparecchio che compriamo all'estero vale cento, all'interno centocinquanta: cosa si risponde?

F O R T U N A T I . La norma attualmente vigente dice che il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente da industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e dell'ammodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Università e degli Istituti universitari e che siano utilizzati esclusivamente ai fini di istituto sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dei diritti di licenza.

Questa norma, per quel che io ricordo, è tale che non ha mai dato luogo ad eccessivi dubbi di interpretazione, perchè si tratta di chiedere apparecchi che normalmente non sono prodotti da industrie nazionali e che servono a fini di istituto. Per cui l'unica va-

riante da introdurre dovrebbe essere quella relativa all'espressione: « Istituti universitari », al posto della quale bisognerebbe mettere: « Istituti di istruzione universitaria »; diversamente si finisce col fare della legge una norma regolamentare.

Si tratta di dissipare alcuni dubbi ed io ritengo che ciò possa essere fatto specificando all'articolo 6 che le disposizioni di cui ai precedenti articoli e del terzo comma dell'articolo 46 si applicano, eccetera, e questo perchè oggi se alcuni acquisti vengono fatti attraverso il Consorzio universitario o se vengono fatti direttamente dagli Osservatori astronomici non sono compresi dal terzo comma dell'articolo 45. Quindi, in sede di articolo 6 del provvedimento in questione, bisogna trovare il modo di estendere la norma dell'articolo 45 e specificando che si tratta di Istituti di istruzione universitaria.

F E R R E R I , *relatore*. Dichiaro di non insistere nella mia proposta dell'articolo 5-bis.

P R E S I D E N T E . Proseguiamo l'esame degli articoli.

Art. 6.

Le disposizioni previste dai precedenti articoli si applicano anche agli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, ai Consorzi universitari, alle Opere e alle Fondazioni universitarie e alle altre istituzioni universitarie di assistenza, nonché agli Istituti scientifici speciali legalmente riconosciuti e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il senatore Ferreri ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo del seguente tenore:

« Le disposizioni previste dai precedenti articoli si applicano anche agli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, ai Consorzi universitari, alle Opere e alle Fondazioni universitarie nonché alle istituzioni universitarie di assistenza e agli Istituti scientifici speciali legalmente riconosciuti e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

123ª SEDUTA (15 marzo 1967)

F O R T U N A T I . Io proporrei di modificare l'articolo 6 in questo senso: « Le disposizioni previste dai precedenti articoli e quelle previste dal terzo comma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, oltre che alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, si applicano anche agli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, vulcanologici... eccetera, nonché alle altre Istituzioni universitarie di assistenza e agli Istituti scientifici speciali... ».

F E R R E R I , *relatore*. Accetto senz'altro il suggerimento dato dal senatore Fortunati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 nel testo presentato dal relatore, senatore Ferreri, con le modifiche di coordinamento con la legge 24 luglio 1962, numero 1073, suggerite dal senatore Fortunati.

(*È approvato*).

F E R R E R I , *relatore*. Accettando il suggerimento del senatore Fortunati, il quale si preoccupa delle situazioni pendenti, propongo di inserire, dopo l'articolo 6, un articolo 6-bis del seguente tenore:

« Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche a tutte le situazioni e posizioni non ancora definite all'entrata in vigore della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 6-bis proposto dal relatore, senatore Ferreri.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari